

	Liceo "Piazzi – Lena Perpentì"- Sondrio	<b>Circolare</b>
--	---	------------------

**N. 2**

**DESTINATARI: Ai docenti - Al personale ATA - sito web**

**OGGETTO: Disciplina delle incompatibilità; svolgimento di altre attività lavorative; esercizio della libera professione**

La legge 23.12.1996, n.662 (art.1 commi 56 e seguenti) emana nuove disposizioni in materia di tempo parziale e sullo svolgimento di altre attività lavorative aggiuntive a quelle istituzionali. Tale legge è stata successivamente integrata dalla circolare 19.2.97 n.3 del Dipartimento della Funzione Pubblica, dalla circolare del Ministero dell'Interno 19.3.97 n.4, dal D.L. n.79 del 28.3.97 convertito in legge n. 140 del 28.5.97, dalla circolare 18.7.97 n.6 del Dipartimento Funzione Pubblica e dai D.L. n.165/01, art.53 e D.L. 112/08 art.47.

Alla luce di questa normativa si possono trarre le seguenti conclusioni:

- **il personale ATA** può svolgere altra attività lavorativa e può iscriversi agli albi professionali ed esercitare libere professioni, nei limiti stabiliti dalla legge, **purché il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza sia a tempo parziale** e con orario non superiore alla metà di quello ordinario;
- **per quanto concerne il personale docente** l'art. 508 del Dlgs 297/94 vieta l'esercizio di attività commerciali, industriali e professionali ma contempla la possibilità dell'esercizio di libere professioni. Per poter ottenere l'autorizzazione all'esercizio della libera professione **bisogna essere iscritti agli albi professionali.**

A coloro che non sono iscritti ad albi professionali possono essere concesse autorizzazioni a **svolgere attività occasionali** che, però, dovranno essere valutate caso per caso come incarichi retribuiti occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso, esclusi i compensi derivanti:

- a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
- d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
- e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
- g) la partecipazione a società a titolo di semplice socio.

Non occorre inoltre autorizzazione per le "prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro".

Sono assolutamente **incompatibili**:

- Le attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità;
- Le cariche in società costituite a fini di lucro.

I docenti che impartiscono lezioni private sono tenuti a presentare richiesta scritta per **l'autorizzazione ad impartire lezioni private**, dichiarando che tali lezioni non vengono impartite ad alunni dell'istituto di servizio, attività espressamente vietata (art.508 T.U.297/94).

Va anche richiesta **l'autorizzazione all'esercizio della professione di insegnante presso scuole private**, purché il rapporto di lavoro si configuri come esercizio di libera professione intellettuale e non come rapporto di lavoro connotato da elementi di continuità e subordinazione.

Ai dipendenti pubblici iscritti in albi professionali e che esercitano attività professionale, inoltre, non possono essere conferiti **incarichi professionali dalle Amministrazioni pubbliche (legge 28/5/1997 n.140)**.

Per tutti questi motivi ed al fine di evitare le pesanti sanzioni previste in caso di inosservanza della normativa, il personale interessato è pregato di documentarsi attentamente sulla normativa vigente e di presentare domanda di autorizzazione in base alla propria situazione personale.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'esercizio della libera professione **deve essere prodotta ogni anno entro 15 gg. dall'inizio dell'attività** e deve indicare in maniera precisa la professione che si intende svolgere, con indicazione dell'albo professionale al quale si è iscritti, del numero di iscrizione e delle condizioni di svolgimento di detta attività (circolare 18.7.97, n. 6 comma 5 del Dipartimento della Funzione Pubblica).

Si ricorda infine, che la violazione delle norme sopra riportate può comportare la decadenza dall'impiego.

Sondrio, 7.09.2020

Il Dirigente Scolastico

**f.to Giovanna Bruno**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 c.2 D.lgs n.39/93.